

Codice XST024

D.D. 6 agosto 2021, n. 499

Realizzazione mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa COIVER CONTRACT S.r.l per "lavori di ripristino tinteggiature e cartongessi ricadenti nella categoria OS6" - ricompresi in cat. OG1.



ATTO DD 499/XST024/2021

DEL 06/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Realizzazione mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte CUP: J19I06000100002 – CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa COIVER CONTRACT S.r.l per “lavori di ripristino tinteggiature e cartongessi ricadenti nella categoria OS6” - ricompresi in cat. OG1.

Premesso che:

- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della D.G.R. n. 41-6188 del 18.06.2007 e del D.P.G.R. n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

- con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;

- in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”) inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio;

- in data 21.07.2011 il funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari nettissimo euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti

dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di "Atto Aggiuntivo preliminare", sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4";

- con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette soc. coop., con sede in Castelnuovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva, fra le diverse cose, alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

- in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale di subentro nel contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

- in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del

6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l'Amministrazione prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, la S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018 e n. D.G.R. n. 33-879 del 23.12.2019, venivano approvate Convenzioni integrative stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi e alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi;

- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed € 429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la Perizia suppletiva e di variante n. 5 (in realtà Atto ricognitivo) produrrà sul contratto d'appalto;

- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto *“Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi.”* ;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019, di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., veniva *omissis*, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT” regionale temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”, articolazione della Direzione A11000 “Risorse finanziarie e patrimonio”;

- con Determinazione dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5 (in realtà Atto Ricognitivo) di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 7.801.735,74 oltre ad €

311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn. 22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53 di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5 in realtà Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 veniva deliberato di attribuire all'Ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

- con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 17.04.2020 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto *"Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Perizia suppletiva e di variante n. 7 approvata con Determinazione n. 1045 del 30.12.2019. Approvazione revisione Elaborati di perizia nn. 1, 2 e 7"*;

atteso che con D.G.R. n. 35-1561 del 19.6.2020, per le motivazioni esposte nel provvedimento, la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio veniva, tra le diverse cose, autorizzata all'approvazione e stipulazione, poi avvenuta in data 4.8.2020, di Addendum convenzionale rep. n. 150 del 7.8.2020 fra la Regione Piemonte e SCR Piemonte S.p.A. avente ad oggetto la rideterminazione della durata, del piano di lavoro e degli importi economici previsti dalla Convenzione del 14.7.2017, e successivi Addendum, con prolungamento della durata della Convenzione di D.L. di ulteriori 6 mesi sino al 17 Gennaio 2021 e della durata della Convenzione riferita all'Ufficio di D.L. sino a Dicembre 2020 con inclusione, senza oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte, delle attività di D.L. dell'intervento di opere di ripristino di vizi e non conformità di opere realizzate presso il Palazzo unico in costruzione in Cat. OS18;

vista la Determinazione dirigenziale n. 464 del 09.09.2020 con la quale, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b), c), comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nelle more della c.d. ex perizia di variante n. 5/Atto ricognitivo, inerente l'Atto contrattuale in corso con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell' 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 8, riguardante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 4.940.352,09=, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 3.904.360,26 oltre ad € 209.924,84= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, afferenti la perizia medesima e così per complessivi € 4.114.185,10, oltre € 95.167,53 per liste in economia (corrispondente alla n. 45) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 4.209.352,63 = oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 232.390.790,16 di cui € 224.337.267,9 per lavori al netto del ribasso, € 613.831,98 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 45) e € 7.439.090,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto

ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 706 del 30.11.2020, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alla D.G.R. n. 56-2403 del 27.11.2020, veniva autorizzata, tra le diverse cose, l'approvazione e stipulazione, fra la Regione Piemonte e SCR Piemonte S.p.A. avente ad oggetto la prosecuzione delle attività con ridefinizione della D.L., della durata e dei costi inerente l'incarico di D.L. per l'esecuzione del nuovo Palazzo regionale in Torino e dell'intervento di ripristino vizi lavori eseguiti in Cat. OS18 e attività opzionali di supporto al D.L.;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 731 del 3.12.2020 con la quale veniva, fra le diverse cose, disposto di prendere atto che in forza dell'incarico di cui alla Convenzione del 14.7.2017, e successivi Atti in ultimo l'Addendum dell'1.12.2020 digitalmente sottoscritto, SCR Piemonte S.p.A. ha individuato nell'ambito del proprio organico societario, in esito a ricerca di professionalità interna e con decorrenza dell'incarico dal 1.12.2020, l'Arch. Bruno Smania quale Direttore dei lavori, con funzioni di coordinamento dell'Ufficio di Direzione Lavori, dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, della nuova Sede Unica della Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "Zona Urbana di Trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL in sostituzione del Direttore dei Lavori Ing. Bartolomeo Fegatelli posto in quiescenza;

vista la D.G.R. n. 36 - 3318 del 28.5.2021 avente ad oggetto *Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 – CIG: 0386453F16). Variante n. 9 in corso d'opera: indirizzi;*

vista la Determinazione dirigenziale n. 342/XST024 del 07.06.2021 con la quale, é stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 9, e il relativo cronoprogramma dei lavori, a seguito della quale per il maggior importo complessivo dei lavori di lordi € 4.866.433,83= pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 3.845.942,66, oltre a € 385.056,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 18.111,86 per Lavori in Economia, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 236.639.901,64, di cui € 228.183.210,60 per lavori al netto del ribasso, € 631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e € 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

dato atto che la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara d'appalto era, tra l'altro, costituita dal D.lgs. n. 163/2006, nonché dal D.P.R. n. 34/2000 e dal D.P.R. n. 554/1999 (abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma norme tuttora vigenti per il contratto di cui trattasi);

vista la nota prot. n. 421/21 AR del 08.06.2021 e la documentazione ad essa allegata, acclarata al prot. n. 49892/XST024 in data 09.06.2021, di richiesta di autorizzazione al subappalto in capo all'Impresa COIVER CONTRACT S.r.l. (Partita IVA 12965720159), con sede in Cormano (MI) - via Bizzozzero n. 93, per "lavori di ripristino tinteggiature e cartongessi ricadenti nella categoria OS6" per un importo presunto di €. 108.847,00= comprensioni di sicurezza pari ad €. 4.220,00 e oltre IVA;

visto il contratto n. G202101543 del 06.05.2021, trasmesso dall'Appaltatore in allegato alla suddetta istanza n. 421/21 AR del 08.06.2021, stipulato tra la suddetta Impresa subappaltatrice e la Società Consortile esecutrice di Imprese riunite - a suo tempo costituita dall'A.T.I. Appaltatrice per

l'esecuzione dell'appalto - TORINO SOC. CONS. A R.L. (P. IVA 09900100968) con sede in Milano – Via Anton Cechov n. 50;

visto l'art. 2 Atto Aggiuntivo dell'8.6.2017 al contratto d'appalto del 30.5.2011 sottoscritto dall'A.T.I. Appaltatrice il quale, tra le diverse cose, stabilisce che:

“2.1 In ragione di quanto illustrato alle precedenti premesse, con la sottoscrizione del presente Atto, l'Appaltatore subentra dalla data di sottoscrizione del presente Atto, nel Contratto di Appalto per l'esecuzione dei lavori, forniture, prestazioni e provviste necessarie per completare e consegnare l'Opera completamente compiuta, funzionante e pronta all'uso, insieme con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e successivi elaborati di varianti con i relativi allegati, di cui all'art. 2 del contratto 30.5.2011.

Ferme restando le responsabilità di legge (con particolare riferimento a quelle per vizi, anche occulti, e per difetti), l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad eseguire a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi anche:

- *i lavori di ripristino dei vizi non occulti ad oggi riscontrati di cui all'allegato f) del punto 1.3;*
- *i lavori di ripristino degli ammaloramenti, ferma la facoltà dell'Appaltatore di apporre riserve riguardo agli stessi;*
- *i lavori di ripristino di ogni altro vizio e difetto che dovesse riscontrarsi anche in seguito;*
- *i lavori già contabilizzati a tutto il SAL 21 ma non effettivamente eseguiti ad eccezione delle lavorazioni nella categoria OS18”;*

visto il parere dell'Avvocatura regionale, di cui alla nota del Settore Avvocatura prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 acclarata al prot. n. 9089/XST009 del 13.02.2018, rilasciato a riscontro di correlata richiesta di parere prot. 1525/XST009 dell'8.1.2018 in materia di subappalti aventi ad oggetto lavori di ripristino a seguito della stipulazione dell'Atto aggiuntivo dell'8.6.2017 e le correlate precisazioni a riguardo della distinzione fra subappalto di lavori di ripristino a causa di vizi e lavori di ripristino a causa di ammaloramenti con il quale, nel riscontrare la richiesta di parere prot. 1525/XST009 dell'8.1.2018, rappresenta, fra le altre cose, quanto di seguito riportato:

“1. Occorre, innanzitutto, evidenziare che il contratto sottoscritto in data 8.6.2017 fra l'A.T.I. CMB soc. Coop – Idrotermica soc. coop e la Regione Piemonte ... omississoggiace alla normativa prevista dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. trattandosi di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 30.5.2011 rep. 21964.

3. omissis ... l'art. 2.1 dell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 8.6.2017 ... omissispone a carico dell'appaltatore subentrante l'esecuzione a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi i ripristini dei vizi e difetti dell'opera attinenti alla dimensione orizzontale dell'A.T.I. aggiudicataria ad oggi riscontrati e che dovessero riscontrarsi anche in seguito.

Ora, la circostanza che si tratti di ripristino di vizi o difetti eseguiti a cura e spese dell'appaltatore fa sì che tali lavorazioni, qualora l'appaltatore non li esegua direttore ma li faccia eseguire ad un soggetto terzo subappaltatore, non paiono incidere sulla quota massima di subappaltabilità, trattandosi per l'appunto di ripristini di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'appaltatore medesimo e come tali non oggetto di compenso da parte dell'Amministrazione.

Ciò, però, si badi bene, non esula, a nostro modo di vedere, l'Amministrazione dall'attivare le procedure e le istruttorie inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. qualora le medesime vengano subappaltate a soggetti terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di imprese già in precedenza autorizzate al subappalto o di nuove imprese” ...omissis...;

visto il D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi) che all'art. 73 prevede:

“2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le

parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.

3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.”;

dato atto che in considerazione della disciplina innanzi richiamata, la categoria di lavorazioni OS6 non era stata evidenziata nella documentazione di gara, e che tale categoria é stata introdotta in occasione della perizia n. 4 approvata e successive perizie;

atteso che, come in varie occasioni evidenziato nella corrispondenza agli atti nonché nelle Determinazioni di autorizzazione ai subappalti assunte in considerazione della richiamata disciplina vigente all'atto dello svolgimento della gara per l'appalto dei lavori in argomento di cui al D.P.R. n. 554/1999, al D.P.R. n. 34/2000 e al D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., le istanze di subappalto in categorie di lavorazioni non evidenziate nella documentazione di gara, né relative ad opere introdotte con successive perizie di variante in corso d'opera possono essere prese in considerazione nell'ambito di procedimento di autorizzazione al subappalto, qualora la Direzione Lavori ritenga tali lavorazioni comunque ricomprese nelle declaratorie di cui alla categoria prevalente con ciò rilevando ai fini del tetto massimo del 30% della quota subappaltabile in tale categoria di lavorazioni, qualora non afferenti a lavorazioni di ripristino di vizi, giusto il parere del Settore Avvocatura reso con nota prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018;

visto il parere del Direttore dei Lavori prot. SCR n. 0005779 dell'08.07.2021, acclarato in pari data al prot. n. 93098/XST024, con il quale viene comunicato che:

“Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto pervenuta dall'Appaltatore con nota in oggetto in capo alla Società COIVER CONTRACT S.r.l. con sede Cormano (MI) - Via Bizzozzero, 93 – P. IVA 2965720159, per lavori di RIPRISTINO TINTEGGIATURE e CARTONGESSI in categoria OS6 per l'importo parziale presunto di € 108.847,00, compresi oneri di sicurezza pari ad € 4.220,00 oltre IVA, si rileva che trattasi di lavorazioni afferenti ad attività di ripristini per vizi e ammaloramenti delle superfici interne, di parapetti metallici dei vani scala e delle contro-pareti di cartongesso nella TORRE; trattandosi di ripristini gli importi economici indicati per tale attività non sono incidenti sulla quota massima di subappaltabilità.

Inoltre tali lavorazioni di RIPRISTINO risultano attinenti alla declaratoria di cui all'ALLEGATO A del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la categoria OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI contrattualmente prevista, introdotta in appalto a seguito della perizia di variante n. 4 e seguenti.

Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico e professionale, si rileva che Società COIVER CONTRACT S.r.l. in base all'Attestazione SOA presentata – Codice Identificativo: 03734500873 - con scadenza validità quinquennale al 09/01/2025, risulta essere qualificata in categoria OS6; alla classifica III-BIS posseduta dalla Società corrisponde un importo nettamente superiore all'importo del subappalto richiesto. Inoltre, come si evince dal Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi prot. n. 43710272 del 03/05/2021, l'Impresa ha per oggetto Sociale, tra gli altri: “LA PROGETTAZIONE, LA PRODUZIONE, LA FORNITURA, LA POSA IN OPERA, LA MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE, LA RAPPRESENTANZA E IL COMMERCIO DI MURATURE E TRAMEZZATURE DI QUALSIASI TIPO, COMPRENSIVE DI INTONACATURA, RASATURA E TINTEGGIATURA, VERNICIATURA...”, pertanto congruo con le lavorazioni di cui alla richiesta.

Al fine delle verifiche di cui all'art. 118 c. 4 del D.lgs 163/2006, l'Elenco Prezzi riportato nell'Atto

di Integrazione al subappalto riporta voci/descrizioni di lavorazioni che non risultano individuabili e confrontabili e con le voci di prezziario di contratto, trattandosi di attività di RIPRISTINO; in ogni caso, su specifica richiesta di questi uffici, l'Appaltatore e il Subappaltatore dichiarano al punto 5.3 del Contratto di Subappalto G202101543wl del 06/05/2021 che "I prezzi unitari sono fissi ed invariabili e non sono soggetti a ribasso superiore al 20% rispetto agli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione".

Ai fini della verifica della compatibilità dei tempi con il Cronoprogramma dei Lavori, si rileva che il Cronoprogramma Lavori allegato al Contratto di subappalto, prevede una durata delle attività di circa 120 giorni fino al 15/12/2021; poiché tale termine NON risulta compatibile con il nuovo termine di ultimazione lavori previsto con la PV9 approvata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 342 del 07.06.2021, questa DL evidenzia che il subappalto de quo potrà essere autorizzato fino al 04/10/2021, ovvero alla data del nuovo termine di ultimazione lavori di cui sopra.

Per quanto di competenza nulla osta all'autorizzazione al subappalto al R.T.I. alla Società COIVER CONTRACT S.r.l. per lavori di RIPRISTINO TINTEGGIATURE e CARTONGESSI richiesti in categoria OS6 per l'importo parziale presunto di € 108.847,00, compresi oneri di sicurezza pari ad € 4.220,00 oltre IVA, fino al 04/10/2021, ovvero alla data del nuovo termine di ultimazione lavori approvato con la Perizia di variante n. 9.

L'autorizzazione al subappalto riveste carattere di urgenza poiché le lavorazioni incidono sul rispetto dell'ultimazione lavori.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.";

vista la nota prot. 524/21 AR del 23.07.2021, acclarata al prot. 104257 del 26.07.2021, con cui l'A.T.I. Appaltatrice, in riscontro alla predetta comunicazione prot. SCR n. 0005779 dell'08.07.2021;

vista la successiva comunicazione via mail pervenuta in data 23.07.2021, acclarata al prot. 104809/XST024 del 26.07.2021, con cui la Direzione Lavori ha precisato che:

"le lavorazioni inserite nella richiesta dell'Appaltatore, riguardano:

- il ripristino delle tinteggiature interne delle pareti del nucleo torre; tali ripristini non differiscono tra vizi e ammaloramenti dovuti al fermo cantiere, poiché le attività per il ripristino sono uguali in quanto non sono state valutate le cause del danno, ma solo i danni che risultavano nel momento del rilievo; pertanto il ripristino è comunque dovuto a vizi di routine che si sarebbero comunque dovuti correggere entro la fine del cantiere in quanto le tinteggiature del nucleo torre sono sottoposte a continui passaggi e deterioramento per le attività continuative legate alla movimentazione del materiale e dei mezzi;

- la tinteggiatura dei parapetti metallici; questa lavorazione è riferibile a ripristini dei parapetti scale che allo stato attuale risultano solo verniciati con una mano di vernice che dovrà essere ripristinata per usura e logorio dovuto al passaggio dei materiali e degli operatori delle attività di cantiere;

- controparete in cartongesso P41, fa parte del ripristino delle pareti in vetro che risultano anch'esse ammalorate e danneggiate causa danni da attività di cantiere.

Per quanto sopra si ritengono tali ripristini tutti riconducibili ai vizi di lavori dovuti alla normale attività di routine del cantiere.";

vista la successiva e-mail del 04.08.2021 dell'Ufficio di D.L. acclarata in pari data al prot. n. 109354/XST024, con la quale viene precisato che: *"le lavorazioni di TINTEGGIATURE e CARTONGESSI erano originariamente previste in progetto esecutivo in categoria prevalente OG1. Essendo ora richieste in subappalto quale attività di RIPRISTINO tali lavorazioni, come detto, non incidono economicamente sulle quote di subappaltabilità.";*

considerato che l'Impresa COIVER CONTRACT S.r.l. risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" (cosiddetta White List), presso la Prefettura di Milano con scadenza 04.12.2021;

considerata l'iscrizione dell'Impresa COIVER CONTRACT S.r.l. alla C.C.I.A.A. di MILANO MONZA BRIANZA LODI;

vista l'attestazione n. 43538/17/00, rilasciata all'Impresa COIVER CONTRACT S.r.l. il 15.04.2021, dall'organismo di attestazione la soatech S.p.A., per la categoria OG 1 class. VII, OG11 class. III, OS6 class. III-BIS, OS7 class. VIII, OS28 class. IV-BIS e OS30 Class. IV-BIS, in corso di validità;

verificata la regolarità contributiva dell'impresa COIVER CONTRACT S.r.l., di cui al DURC on line protocollo INPS_26529393 emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data 10.10.2021;

considerato altresì che la suddetta impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti della Struttura XST024, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che, poiché come attestato dalla Direzione Lavori le lavorazioni oggetto di subappalto attengono a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte, dall'Appaltatore, tali lavorazioni non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità della categoria OS6, giuste le precisazioni di cui al parere del Settore Avvocatura prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018;

dato atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 approvato con D.G.R. n. 1- 3082 del 16/04/2021;

preso atto che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 al paragrafo 7.6. *Sottoscrizione degli atti e visto di controllo* stabilisce quanto di seguito riportato:

"I precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di controllo del direttore, da apporre prima della pubblicazione.

Peraltro, la mancata armonizzazione degli atti da sottoporre "al visto del direttore" da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, inducono a sospendere l'applicazione della misura, poiché si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più uno strumento di prevenzione della corruzione.";

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- artt.17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.;
- art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate in ordine all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, in corso di esecuzione nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) in corso con l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in Via Vanzetti n. 1 a Forlì, in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427;

- di autorizzare, sulla base delle precisazioni evidenziate dalla Direzione Lavori nel parere di cui alla nota prot. SCR n. 0005779 del 08.07.2021, acclarata in pari data al prot. n. 93098/XST024, e successive mail del 23.07.2021, acclarata al prot. 104809/XST024 del 26.07.2021 e del 04.08.2021, acclarata in pari data al prot. n. 109354/XST024, l'A.T.I. appaltatrice C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria) - IDROTERMICA Coop. Soc. Coop. (Mandante) all'affidamento in subappalto in capo all'Impresa COIVER CONTRACT S.r.l. (Partita IVA 12965720159), con sede in Cormano (MI) - via Bizzozzero n. 93, delle lavorazioni per l'esecuzione di "*lavori di ripristino tinteggiature e cartongessi ricadenti nella categoria OS6*", ricompresi in cat. OG1, per un importo presunto di €. 108.847,00=compresi oneri di sicurezza pari ad €. 4.220,00 e oltre IVA;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare conseguente comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che, poiché come attestato dalla Direzione Lavori le lavorazioni oggetto di subappalto attengono a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte, dall'Appaltatore, tali lavorazioni non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità della categoria OG1, giuste le precisazioni di cui al parere del Settore Avvocatura prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018;

- di dare atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri